

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 565)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SEGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1959

**Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro**

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con legge 11 aprile 1955, n. 379, è stata attuata una radicale riforma del sistema di pensionamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Il nuovo trattamento di quiescenza viene determinato in base alla parte fondamentale della retribuzione percepita dall'iscritto dal 1° gennaio 1954 in poi, in quanto, pur rimanendo la misura della pensione teorica determinata con il sistema dei capitali accumulati, in relazione alla progressione delle retribuzioni godute dall'iscritto dalla data di assunzione in servizio fino a quella di cessazione, per il servizio utile anteriore al 1° gennaio 1954 viene attribuita una retribuzione media virtuale livellata a quella effettivamente percepita a tale data.

Ora, occorre tener presente che i miglioramenti delle retribuzioni, verificatisi per effetto del conglobamento al 1° luglio 1956, ed il riordinamento della carriera dei segretari

comunali e provinciali stabilito con legge 9 agosto 1954, n. 748, hanno influito nella determinazione di un nuovo più favorevole trattamento economico di attività di servizio dell'intera categoria dei dipendenti degli enti locali. E ciò anche in relazione al principio dell'equa proporzione con la retribuzione dei segretari comunali e provinciali sancito dall'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Conseguentemente, si rende necessario, con l'adozione di criterio analogo a quello previsto dalla citata legge 1955, n. 379, di prendere come punto di partenza, ai fini della determinazione della pensione teorica per i futuri casi di cessazione, la retribuzione percepita al 1° gennaio 1958 in luogo di quella goduta al 1° gennaio 1954.

La fissazione della retribuzione base alla recente data del 1° gennaio 1958 è consigliata anche dal fatto che in molti enti locali

Il conglobamento della retribuzione in unica voce è stato effettuato anzichè con effetto dal 1° luglio 1956, come per gli statali, a far tempo da epoca posteriore a tale data.

D'altra parte occorre rilevare che diversi fattori sono fonti di sperequazione tra le pensioni in atto al 1° gennaio 1958 e quelle che si andranno a liquidare per cessazione dal servizio da tale data in poi.

Tra i predetti fattori, oltre a quelli indicati relativi al conglobamento e al riordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali, meritano particolare menzione quelli connessi ai differenti sistemi di pensionamento in vigore anteriormente al 1° gennaio 1954 e ai molteplici miglioramenti del trattamento pensionistico accordati nel dopoguerra, i quali, per difficoltà pratiche, anzichè ispirarsi a criteri perequativi, sono stati concessi in misure percentuali delle pensioni in godimento.

Ad ovviare ai predetti inconvenienti, il provvedimento prevede la riliquidazione, con idoneo sistema di perequazione, delle pensioni in godimento al 31 dicembre 1957.

Il problema della perequazione ha formato oggetto di laborioso e approfondito studio, inteso alla ricerca di un sistema che, oltre ad essere di pratica attuazione, offrisse la garanzia di un effettivo livellamento delle vecchie e nuove pensioni.

Scartata la possibilità di adozione di criteri di rigida perequazione delle pensioni con riferimento agli organici e alle tabelle dei singoli enti — che avrebbe comportato l'esame dei regolamenti organici di circa 15 mila enti e delle relative variazioni nel tempo — è stato adottato un sistema applicabile alla generalità dei casi, che consente, in conformità ai criteri previsti dalla legge 1955, n. 379, di attribuire al pensionato per il servizio utile una carriera economica virtuale, il cui livello è ragguagliato alla retribuzione che presumibilmente lo stesso avrebbe percepito al 1° gennaio 1958 in relazione al grado e all'anzianità di servizio.

A tal fine, i coefficienti contenuti nella tabella II allegata al disegno di legge, applicati agli ultimi stipendi effettivamente percepiti a suo tempo dal pensionato, permettono di determinare direttamente una retribuzione

media costante adeguata all'attuale livello dei trattamenti economici di attività di servizio da attribuire al pensionato stesso per il servizio utile.

Detti coefficienti sono stati calcolati tenendo conto dei vari provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, relativi agli aumenti di retribuzione ed allo sviluppo di carriera dei segretari comunali e provinciali, nonchè allo sblocco della carriera economica dei predetti avvenuto con l'introduzione degli scatti biennali indefiniti.

Il sistema prescelto consentirà di effettuare la perequazione senza alcuna istruttoria, poichè saranno sufficienti gli elementi già acquisiti ai singoli fascicoli dei titolari di pensioni.

Dalle apposite indagini effettuate, risulta che sui 65.000 pensionati della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali il 92 per cento verrà a fruire di congrui aumenti. Ai rimanenti verrà conservato il trattamento in atto al 31 dicembre 1957, anche se il trattamento stesso debba intendersi più favorevole di quello previsto per le future cessazioni.

Peraltro, il provvedimento prevede l'elevazione, tanto per le pensioni in atto quanto per quelle future, della rendita vitalizia costante:

— da lire 67.860 a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;

— da lire 52.260 a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di età inferiore a 60 anni;

— da lire 47.060 a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di reversibilità.

L'elevazione, ispirata al coordinamento delle norme della Cassa in esame con quelle della Cassa per le pensioni ai sanitari, è giustificata anche dal fatto che il livello medio delle pensioni è cresciuto e che occorre mantenere su una costante linea di adeguatezza il rapporto tra la parte dell'assegno ragguagliata alla retribuzione e la parte fissa, che assolve ad uno scopo sociale specialmente nei riguardi degli iscritti aventi basse retribuzioni.

Ciò consentirà, comunque, un miglioramento anche ai pensionati che non beneficeranno della perequazione.

Infine, è da osservare che in conseguenza della varia natura degli enti tenuti ad iscriverne alla Cassa pensioni il proprio personale e dei diversi sistemi di corresponsione del trattamento economico seguiti dagli enti stessi per le varie categorie di dipendenti, molti dubbi sono sorti in ordine all'interpretazione dell'articolo 12 della citata legge 1955, n. 379, concernente la determinazione della retribuzione annua contributiva. Si presentano, cioè, notevoli difficoltà per stabilire i criteri atti a definire per la generalità dei casi la parte degli emolumenti che deve considerarsi pensionabile.

In particolare, le numerose questioni controverse riguardano l'ultima parte del predetto articolo 12, che stabilisce che per la determinazione della retribuzione annua contributiva debbono essere considerati, fra l'altro, gli eventuali elementi, costitutivi della retribuzione, fissi e ricorrenti ogni anno dovuti all'iscritto non in dipendenza della mansione da lui esplicata.

Si è reso, pertanto, necessario dettare con l'unito provvedimento opportune norme chiaritive di quelle contenute nel citato articolo 12 della legge 1955, n. 379, al fine dell'esatta definizione della retribuzione annua contributiva. Tra l'altro si dettano particolari norme per la definizione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali e, in conformità all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, si afferma il principio che in nessun caso la retribuzione annua contributiva dei dipendenti comunali e provinciali può superare quella del rispettivo segretario.

Lo studio dei problemi dello spostamento della data cui riferire la retribuzione annua contributiva da prendere a base per la liquidazione del trattamento di quiescenza, della perequazione delle pensioni in atto e dell'elevazione della rendita vitalizia costante, che ha dato luogo alle rispettive soluzioni previste dall'unito disegno di legge, è stato confortato anche da un approfondito esame della situazione tecnico-finanziaria della Cassa pensioni al fine di accertare la possi-

bilità da parte della Cassa stessa di sopportare, senza aumento delle vigenti misure del contributo a carico degli iscritti e degli enti, gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

Dalle valutazioni attuariali all'uopo eseguite, si è rilevato che i miglioramenti previsti dal provvedimento comportano, in valore annuo, un onere di oltre lire 7 miliardi ed, in valore capitale, un onere di lire 132 miliardi.

Pur risultando senz'altro evidente che per i primi anni la situazione finanziaria della Cassa consentirà di sopperire al nuovo onere, l'indagine è stata estesa anche dal punto di vista tecnico-attuariale per il raffronto tra valori capitali delle future entrate e delle future spese in relazione al normale sviluppo degli iscritti e dei pensionati.

Le indagini svolte consentono di prevedere, con sufficiente grado di attendibilità, che il predetto onere, in valore capitale, di lire 132 miliardi, senza ricorso ad alcun aumento di contributo, nè attuale, nè futuro, trova integrale copertura nelle disponibilità della Cassa costituite, per lire 12 miliardi, dall'avanzo attuariale riscontrato dall'aggiornamento al 1° gennaio 1958 dell'ultimo bilancio tecnico, per lire 29 miliardi, dalla giustificata ipotesi di un aumento del numero degli iscritti in relazione all'attuale sviluppo demografico e, per lire 91 miliardi, dal maggior rendimento dei capitali nei confronti di quello previsto in base al saggio tecnico delle valutazioni di bilancio.

Premesso quanto sopra, si illustrano brevemente le norme contenute nel disegno di legge.

*Art. 1.* — Prevede lo spostamento dal 1° gennaio 1954 al 1° gennaio 1958 della data da prendere a base per la liquidazione del trattamento di quiescenza.

*Art. 2.* — Detta i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile annua costante da attribuire per il servizio utile anteriore al 1° gennaio 1958, richiamandosi alle norme annesse alla tabella I unita al provvedimento, per i casi in cui occorra apportare maggiorazione alla predetta retribuzione calcolata in base alla tabella E unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, al fine

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di conservare i diritti quesiti o le legittime aspettative derivanti dall'applicazione della legge stessa. Conseguentemente abroga le norme contenute nell'articolo 20 della legge predetta.

*Art. 3.* — Fissa le nuove misure della rendita vitalizia costante per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958.

*Art. 4.* — Dà chiarimenti in ordine alla retribuzione pensionabile annua da attribuire per il servizio riscattato su domanda presentata a partire dal 1° gennaio 1958 in poi.

*Artt. 5 e 6.* — Dettano le disposizioni concernenti la perequazione delle pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriore al 1° gennaio 1958 facendo richiamo alle norme annesse alla tabella II unita al disegno di legge.

*Art. 7.* — Ai fini della perequazione, detta particolari disposizioni per i casi di pensioni relative ad iscritti con servizi simultanei richiamandosi alle norme annesse alla tabella III unita al provvedimento.

*Art. 8.* — Prevede le modalità per la valutazione delle campagne di guerra e degli anni di abbuono, ai fini della riliquidazione delle pensioni.

*Art. 9.* — Stabilisce i criteri per la perequazione della pensione aggiuntiva prevista dall'articolo 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

*Art. 10.* — Stabilisce la misura della pensione diretta e della pensione diretta di privilegio riliquidate.

*Art. 11.* — Stabilisce le corrispondenti misure per le pensioni indirette e di reversibilità.

*Art. 12.* — Chiarisce che la pensione riliquidata è comprensiva della tredicesima mensilità e dispone che in nessun caso detta pensione può essere inferiore al corrispondente trattamento prima in godimento.

*Art. 13.* — Estende a decorrere dal 1° gennaio 1958 ai titolari di pensione riliquidata la rendita vitalizia costante nelle nuove misure previste dall'articolo 3 e stabilisce che il nuovo trattamento complessivo assorbe l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo.

*Art. 14.* — Detta le norme per l'attribuzione delle quote di pensione nel caso di trattamento ad onere ripartito tra Cassa ed ente locale.

*Artt. 15, 16, 17 e 18.* — Dettano norme chiaritive circa la portata dell'articolo 12 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente la determinazione della retribuzione annua contributiva.

*Art. 19.* — Prevede la proroga per un anno dei criteri stabiliti per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario, allo scopo di accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nel disegno di legge.

*Art. 20.* — Stabilisce l'effetto della legge dal 1° gennaio 1958.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, già in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, si determina la quota di pensione teorica riferibile al servizio utile anteriore a tale data con l'applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 17 e 18 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sostituendo, però, la data predetta a quella del 1° gennaio 1954 indicata negli articoli stessi, ai fini dell'attribuzione della retribuzione annua contributiva, della corrispondente retribuzione pensionabile annua costante, del servizio utile, nonché dell'accertamento dei servizi simultanei considerati dal citato articolo 18.

## Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, la retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo previsto dall'articolo stesso, nei casi contemplati dalla tabella I unita alla presente legge, deve essere maggiorata secondo le norme annesse alla tabella medesima.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge rimangono abrogate le norme contenute nell'articolo 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Rimane ferma la valutazione dei servizi simultanei che abbiano avuto termine nel periodo dal 1° gennaio 1954 al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge con una maggiorazione della pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 11 aprile 1955, n. 379.

## Art. 3.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, l'impor-

to annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilità, è elevato, con effetto dalla data predetta:

— a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;

— a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di età inferiore a 60 anni;

— a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di reversibilità.

## Art. 4.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali avente servizio utile anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, ai servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto su domanda presentata non prima della data medesima, ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'articolo 19 della legge 11 aprile 1955, n. 379, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua pari a quella presa o da prendersi a base per il calcolo del relativo contributo.

## Art. 5.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate, con effetto dalla data medesima, prendendo per base la pensione teorica determinata con l'applicazione delle disposizioni contenute nel numero 3) delle norme annesse alla tabella A unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, come se la retribuzione annua pensionabile fosse stata costante per l'intera durata del servizio utile.

## Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, all'intero servizio utile che ha dato

luogo alla pensione, considerato, in ogni caso, in anni interi ed entro il limite massimo di anni cinquanta, è attribuita la retribuzione annua pensionabile costante risultante dall'applicazione delle norme annesse alla tabella III unita alla presente legge, prendendo per base le retribuzioni annue contributive ovvero, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1954, gli stipendi o salari pensionabili, riferiti alle date di cessazione, del 1° gennaio dell'anno di cessazione e del 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione. Nel caso di temporanea assenza dal servizio ad una o a due delle date predette, si prendono per base solo le retribuzioni o la retribuzione riferita alle due o all'unica data rimanenti. Nel caso di temporanea assenza dal servizio a tutte le tre date predette, si prende per base la retribuzione riferita alla data di presenza in servizio immediatamente anteriore.

#### Art. 7.

Nel caso di servizi simultanei ancora in atto alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria, qualora i servizi stessi influiscano sulla misura del trattamento spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge a causa della valutazione di essi come parte della pensione originaria oppure come parte della pensione aggiuntiva di cui all'articolo 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, la pensione teorica da attribuire per i complessivi servizi, ai fini della riliquidazione prevista dall'articolo 5, è determinata applicando le norme annesse alla tabella III unita alla presente legge.

#### Art. 8.

Qualora ai fini della determinazione dell'importo della pensione originaria sia ricorsa la valutazione delle campagne di guerra o di analoghe maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, oppure il computo degli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, e dalla legge 19 ot-

tobre 1956, n. 1225, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti è maggiorata di un'aliquota pari alla frazione avente per numeratore il numero di campagne di guerra o di anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile, con l'avvertenza, però, che in nessun caso la pensione teorica così maggiorata può superare quella che si otterrebbe dall'attribuzione del limite massimo di anni cinquanta di servizio utile previsto dall'articolo 6.

#### Art. 9.

Qualora il trattamento di pensione spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge sia comprensivo di pensione aggiuntiva prevista dall'articolo 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti con riferimento alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria deve essere maggiorata della pensione teorica relativa alla parte di pensione aggiuntiva riferita ai servizi di reinscrizione o di continuazione di iscrizione da determinarsi con l'applicazione degli articoli 5 e 6, attribuendo, però, come retribuzione annua pensionabile costante di cui all'articolo 6, la retribuzione annua contributiva costante definita al n. 3) delle norme annesse alla tabella III unita alla presente legge.

#### Art. 10.

L'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata è pari alla pensione teorica determinata in applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli dal 5 al 9 nel caso di pensione normale e alla predetta pensione teorica aumentata di un decimo nel caso di pensione di privilegio.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio riliquidata in nessun caso può essere inferiore ai due terzi della pen-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione teorica che si otterrebbe dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7 attribuendo come servizio utile quello massimo di anni cinquanta previsto dall'articolo 6.

## Art. 11.

Ai fini della riliquidazione delle pensioni indirette e di reversibilità, il nuovo importo annuo lordo si determina in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

## Art. 12.

La pensione riliquidata in applicazione degli articoli dal 5 all'11 è comprensiva della relativa quota della tredicesima mensilità. Il nuovo importo annuo lordo della pensione in nessun caso può essere inferiore a quello spettante complessivamente per pensione e per assegno supplementare al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Il nuovo importo annuo lordo della pensione di cui al comma precedente è arrotondato, per eccesso, a centinaia di lire.

## Art. 13.

A favore del titolare di pensione riliquidata in applicazione dei precedenti articoli, spetta, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, la rendita vitalizia costante nella nuova misura prevista, per il corrispondente caso o condizione di età, dall'articolo 3.

Il nuovo trattamento costituito dalla pensione riliquidata e dalla rendita vitalizia costante assorbe gli emolumenti eventualmente goduti al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge nelle forme di assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni e di assegno di caro-

viveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni.

## Art. 14.

Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ente locale, il nuovo trattamento risultante in applicazione degli articoli dal 5 al 13 è ripartito per quote proporzionali a quelle che risultano attribuite al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

## Art. 15.

La retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale, della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto.

Gli assegni in natura, le indennità sostitutive di detti assegni, nonché gli aggi, costitutivi della parte fondamentale della retribuzione e previsti dalle disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono da considerarsi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva.

## Art. 16.

L'assegno fisso e ricorrente corrisposto, dall'ente, alla cui dipendenza è l'iscritto, per speciale mansione espletata presso l'ente medesimo oppure per conto di esso presso altri enti, è da comprendersi nella retribuzione annua contributiva qualora, ai sensi delle norme di legge o regolamentari, l'espletamento della predetta mansione rientri tra i compiti esclusivi pertinenti al posto ricoperto dall'iscritto.

Le eventuali mensilità oltre la tredicesima corrisposte a titolo di gratifiche annuali

o altrimenti periodiche, anche se erogate, interamente od in parte, con il sistema degli acconti a quote mensili, sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva soltanto per gli iscritti con trattamento economico di attività di servizio regolato da contratto collettivo di lavoro e comunque limitatamente alla parte di esse corrisposte obbligatoriamente ai sensi del rispettivo contratto di lavoro.

In nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva:

— i compensi per lavoro straordinario anche se corrisposti in forma forfettaria fissa;

— i compensi per lavori di carattere eccezionale;

— le quote o assegni aggiuntivi dovuti per i familiari a carico;

— le indennità comunque corrisposte in relazione ai diritti di segreteria previsti dall'articolo 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

— le indennità di carica o di grado;

— le eventuali indennità invernali;

— le indennità o gli assegni corrisposti, interamente od in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative dell'iscritto;

— gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati.

#### Art. 17.

Per i segretari comunali e provinciali, la retribuzione annua contributiva è unicamente costituita:

a) dalla retribuzione conglobata ai sensi di legge e considerata con gli eventuali aumenti periodici dovuti in base all'anzianità di qualifica ovvero, per il periodo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956, dagli emolumenti che hanno concorso alla formazione della retribuzione stessa;

b) dalla tredicesima mensilità;

c) dall'eventuale assegno personale di sede di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, o dal corrispondente importo compreso nella quota di aggiunta di famiglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

d) dall'eventuale indennità mensile prevista dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1954, n. 748;

e) dagli eventuali assegni in natura o indennità sostitutive degli assegni stessi che rientrano tra quelli contemplati dal comma secondo dell'articolo 15.

#### Art. 18.

Per ciascun dipendente, la retribuzione annua contributiva riferita al servizio reso a Comune o Provincia in nessun caso può superare quella del rispettivo segretario determinata in applicazione dell'articolo precedente. A tal fine, si considera un'anzianità di qualifica del segretario pari a quella del dipendente nella qualifica o grado rivestito. Nel caso di Comune di classe terza, si considera, per il segretario, la qualifica di segretario capo di prima classe e nel caso di Comune di classe quarta quella di segretario capo di terza classe.

Le disposizioni contenute negli articoli 15, 16 e 17 e nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.

#### Art. 19.

I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza previsti fino al 31 dicembre 1959 dall'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si applicano fino al 31 dicembre 1960.

#### Art. 20.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO.

## NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA I

1. - Per ciascun iscritto alla data da cui ha effetto la presente legge si determina, alla data stessa:

- l'età;
- la durata del servizio utile espressa in anni interi oppure le distinte durate nel caso di servizi simultanei;
- il rapporto tra la retribuzione pensionabile annua riferita al 1° gennaio 1954 ovvero alla posteriore data di inizio del servizio e quella riferita alla data da cui ha effetto la presente legge.

2. - Per ciascun servizio utile si effettua il confronto tra il rapporto ottenuto in applicazione del n. 1) e quello minimo rispettivo sottoindicato:

Servizio iniziato il 1° gennaio 1954 o successivamente		Servizio iniziato anteriormente al 1° gennaio 1954			
Durata	Rapporto minimo	Età dell'iscritto al 1° gennaio 1958	Rapporto minimo	Età dell'iscritto al 1° gennaio 1958	Rapporto minimo
0	1,000	fino a 58	0,925	67	0,882
1	0,998	59	0,921	68	0,874
2	0,983	60	0,916	69	0,866
3	0,962	61	0,913	70	0,859
4	0,939	62	0,908	71	0,836
		63	0,904	72	0,803
		64	0,900	73	0,759
		65	0,895	74	0,705
		66	0,890	75 o più	0,645

La maggiorazione della retribuzione annua pensionabile costante prevista dal comma primo dell'articolo 2 deve essere apportata nel caso in cui dal confronto effettuato il rapporto di cui al n. 1) risulti superiore a quello minimo.

3. - Nel caso previsto dall'ultimo comma del n. 2) in cui occorra procedere alla maggiorazione della retribuzione annua pensionabile costante, si calcola la frazione avente per numeratore il prodotto della differenza tra il rapporto di cui al n. 1) e quello minimo indicato al n. 2) per il coefficiente dell'annessa tabella I corrispondente al servizio utile e per denominatore il predetto rapporto minimo.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. - La maggiorazione da apportare alla retribuzione annua pensionabile costante ai sensi del comma primo dell'articolo 2 è pari alla frazione di cui al n. 3) della retribuzione stessa.

TABELLA I

## COEFFICIENTI PER LA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE ANNUA COSTANTE DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 2.

Servizio utile (anni)	Coefficiente	Servizio utile (anni)	Coefficiente	Servizio utile (anni)	Coefficiente
0	1,00000	17	0,93322	34	0,97917
1	1,00000	18	0,93858	35	0,98025
2	0,75345	19	0,94358	36	0,98127
3	0,66997	20	0,94793	37	0,98222
4	0,62712	21	0,95184	38	0,98311
5	0,70626	22	0,95537	39	0,98395
6	0,75919	23	0,95856	40	0,98473
7	0,79699	24	0,96150	41	0,98549
8	0,82528	25	0,96413	42	0,98621
9	0,84744	26	0,96654	43	0,98690
10	0,86514	27	0,96868	44	0,98755
11	0,87986	28	0,97064	45	0,98818
12	0,89210	29	0,97238	46	0,98878
13	0,90266	30	0,97400	47	0,98935
14	0,91188	31	0,97543	48	0,98990
15	0,91992	32	0,97680	49	0,99042
16	0,92700	33	0,97801	50	0,99092

## NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA II

La determinazione della retribuzione annua pensionabile costante da attribuire ai sensi dell'articolo 6 si effettua nel modo seguente:

1. - Ciascuna retribuzione annua contributiva, ovvero stipendio o salario pensionabile, di cui all'articolo 6, qualora risulti inferiore oppure superiore ai rispettivi importi minimo o massimo sottoindicato, deve essere così modificata:

— la retribuzione inferiore all'importo minimo è maggiorata della corrispondente sottoindicata aliquota percentuale applicata sulla differenza tra l'importo minimo e la retribuzione predetta;

— la retribuzione superiore all'importo massimo è diminuita dei nove decimi della differenza tra la retribuzione e l'importo predetti.

Data di riferimento della retribuzione annua contributiva ovvero dello stipendio o salario pensionabile		Aliquota percentuale	Importi in lire		Data di riferimento della retribuzione annua contributiva ovvero dello stipendio o salario pensionabile		Aliquota percentuale	Importi in lire	
dal	al		Minimo	Massimo	dal	al		Minimo	Massimo
fino al	31.1.918	53	2.500	19.000	1.9.946	31.5.947	66	67.000	600.000
	1.2.918	53	3.000	25.000	1.6.947	31.10.948	66	89.000	900.000
	1.5.919	53	5.100	32.000	1.11.948	30.6.949	65	117.800	1.200.000
	1.1.924	63	7.200	52.000	1.7.949	30.6.951	65	129.500	1.320.000
	1.4.939	67	7.400	55.000	1.7.951	31.12.951	57	215.100	1.880.000
	1.4.940	67	8.100	60.000	1.1.952	31.12.953	57	230.000	2.000.000
	22.8.942	72	9.700	75.000	1.1.954	30.6.955	36	250.000	4.050.000
	16.8.944	72	12.500	100.000	1-7-955	30.6.956	30	300.000	4.350.000
	16.2.945	72	18.200	150.000	1.7.956	31.12.957	25	360.000	4.770.000
	1.10.945	73	34.500	330.000					

2. - Le retribuzioni annue contributive, ovvero gli stipendi o salari pensionabili, di cui all'articolo 6, eventualmente modificati in applicazione del n. 1), si moltiplicano per i corrispondenti coefficienti dell'annessa tabella.

3. - Per ciascuna pensione, si attribuisce al servizio utile, come retribuzione annua contributiva costante, il maggiore tra i prodotti determinati in applicazione del n. 2).

4. - La retribuzione annua pensionabile costante indicata nell'articolo 6 si ottiene detraendo dalla retribuzione annua contributiva costante di cui al n. 3) un importo variabile con il servizio utile. Tale importo è pari:

— a lire 60.000, per i casi di servizio utile non eccedente i 40 anni;

— a lire 56.649, 53.507, 50.558, 47.787, 45.184, 42.735, 40.430, 38.260, 36.215, rispettivamente, per i casi di servizio utile di anni 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;

— a lire 34.287, per i casi di servizio utile non inferiore ai 50 anni.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA II

COEFFICIENTE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE  
PENSIONABILE ANNUA COSTANTE DA ATTRIBUIRE AL PENSIONATO  
PER TUTTO IL SERVIZIO UTILE

Anni utili di servizio	Epoca di riferimento dello stipendio o salario pensionabile ovvero della retribuzione annua contributiva								
	fino al 31-1-18	Dal 1-2-18 al 30-4-19	Dal 1-5-19 al 31-12-23	Dal 1-1-24 al 31-3-39	Dal 1-4-39 al 31-3-40	Dal 1-4-40 al 21-8-42	Dal 22-8-42 al 15-8-44	Dal 16-8-44 al 15-2-45	Dal 16-2-45 al 30-9-45
0	247,926	198,341	152,570	80,300	78,540	71,401	58,795	42,570	28,380
1	247,476	197,981	152,293	80,154	78,383	71,258	58,677	42,493	28,328
2	243,869	195,095	150,073	78,986	77,205	70,187	57,795	41,873	27,916
3	239,813	191,850	147,577	77,672	75,948	69,045	56,855	41,177	27,451
4	235,755	188,604	145,080	76,358	74,692	67,902	55,914	40,480	26,987
5	231,924	185,539	142,722	75,117	73,435	66,760	54,973	39,822	26,548
6	228,318	182,654	140,503	73,949	72,335	65,760	54,150	39,203	26,135
7	224,938	179,950	138,423	72,854	71,236	64,761	53,327	38,623	25,748
8	221,330	177,064	136,203	71,686	70,136	63,761	52,504	38,003	25,336
9	218,176	174,541	134,262	70,664	69,115	62,833	51,740	37,462	24,974
10	215,020	172,016	132,320	69,642	68,094	61,905	50,975	36,920	24,613
11	213,216	170,573	131,210	69,058	67,537	61,398	50,558	36,610	24,407
12	211,414	169,131	130,101	68,474	66,973	60,886	50,136	36,301	24,200
13	210,060	168,048	129,268	68,036	66,552	60,503	49,821	36,068	24,046
14	209,385	167,508	128,852	67,817	66,295	60,269	49,628	35,952	23,968
15	208,709	166,967	128,436	67,598	66,109	60,100	49,489	35,836	23,891
16	208,484	166,787	128,298	67,525	65,995	59,996	49,404	35,798	23,865
17	208,033	166,426	128,020	67,379	65,888	59,899	49,324	35,720	23,813
18	207,583	166,066	127,743	67,233	65,767	59,789	49,233	35,643	23,762
19	207,356	165,885	127,604	67,160	65,645	59,678	49,142	35,604	23,736
20	206,906	165,525	127,327	67,014	65,524	59,568	49,051	35,527	23,684
21	206,455	165,164	127,049	66,868	65,395	59,451	48,955	35,449	23,633
22	206,230	164,984	126,911	66,795	65,345	59,406	48,917	35,411	23,607
23	205,779	164,623	126,633	66,649	65,217	59,289	48,821	35,333	23,555
24	205,553	164,442	126,494	66,576	65,160	59,237	48,778	35,294	23,530
25	205,103	164,082	126,217	66,430	65,017	59,107	48,672	35,217	23,478
26	204,653	163,722	125,940	66,284	64,874	58,977	48,565	35,140	23,426
27	203,751	163,001	125,385	65,992	64,560	58,692	48,329	34,985	23,323
28	202,849	162,279	124,830	65,700	64,317	58,471	48,148	34,830	23,220
29	201,496	161,197	123,998	65,262	63,824	58,023	47,779	34,598	23,065
30	200,145	160,116	123,166	64,824	63,403	57,640	47,464	34,366	22,910
31	198,115	158,492	121,917	64,167	62,811	57,101	47,020	34,017	22,678
32	196,313	157,050	120,808	63,583	62,204	56,550	46,566	33,708	22,472
33	194,284	155,427	119,559	62,926	61,597	55,998	46,111	33,359	22,240
34	192,481	153,985	118,450	62,342	60,976	55,433	45,646	33,050	22,033
35	190,454	152,363	117,202	61,635	60,354	54,868	45,181	32,702	21,801
36	188,424	150,739	115,953	61,028	59,719	54,291	44,706	32,353	21,569
37	186,621	149,297	114,844	60,444	59,084	53,713	44,230	32,044	21,362
38	184,593	147,674	113,595	59,787	58,519	53,200	43,808	31,695	21,130
39	182,564	146,051	112,347	59,130	57,870	52,610	43,321	31,347	20,898
40	180,310	144,248	110,960	58,400	57,120	51,928	42,760	30,960	20,640
41	170,242	136,194	104,765	55,139	53,931	49,029	40,373	29,232	19,488
42	160,799	128,639	98,954	52,081	50,940	46,309	38,133	27,610	18,407
43	151,937	121,550	93,500	49,211	48,132	43,757	36,032	26,089	17,393
44	143,611	114,889	88,376	46,514	45,495	41,359	34,057	24,659	16,440
45	135,787	108,630	83,561	43,980	43,016	39,106	32,202	23,316	15,544
46	128,427	102,742	79,032	41,596	40,685	36,987	30,457	22,052	14,701
47	121,501	97,201	74,770	39,353	38,490	34,992	28,814	20,863	13,909
48	114,979	91,983	70,756	37,240	36,424	33,113	27,267	19,743	13,162
49	108,833	87,067	66,975	35,250	34,477	31,344	25,810	18,688	12,459
50	103,041	82,433	63,410	33,374	32,642	29,675	24,436	17,693	11,795

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA II

COEFFICIENTE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE ANNUA COSTANTE DA ATTRIBUIRE AL PENSIONATO PER TUTTO IL SERVIZIO UTILE

Epoca di riferimento dello stipendio o salario pensionabile ovvero della retribuzione annua contributiva										Anni utili di servizio
Dal 1°-10-45 al 31-8-46	Dal 1°-9-46 al 31-5-47	Dal 1°-6-47 al 31-10-48	Dal 1°-11-48 al 30-6-49	Dal 1°-7-49 al 30-6-51	Dal 1°-7-51 al 31-12-51	Dal 1°-1-52 al 31-12-53	Dal 1°-1-54 al 30-6-55	Dal 1°-7-55 al 30-6-56	Dal 1°-7-56 al 31-12-57	
13,640	6,325	4,785	3,740	3,410	2,530	2,365	1,169	1,086	1,000	0
13,615	6,312	4,776	3,733	3,404	2,525	2,360	1,166	1,084	0,998	1
13,417	6,217	4,707	3,679	3,354	2,489	2,325	1,149	1,068	0,983	2
13,194	6,116	4,628	3,618	3,298	2,447	2,287	1,130	1,050	0,967	3
12,970	6,015	4,550	3,556	3,243	2,406	2,249	1,111	1,033	0,951	4
12,760	5,914	4,476	3,499	3,190	2,367	2,211	1,093	1,016	0,935	5
12,561	5,825	4,407	3,444	3,140	2,330	2,178	1,076	1,000	0,921	6
12,375	5,737	4,341	3,393	3,094	2,295	2,145	1,060	0,985	0,907	7
12,177	5,648	4,272	3,339	3,044	2,259	2,112	1,044	0,970	0,893	8
12,003	5,566	4,211	3,291	3,001	2,226	2,081	1,029	0,956	0,880	9
11,830	5,484	4,150	3,244	2,957	2,194	2,050	1,013	0,942	0,867	10
11,730	5,439	4,115	3,216	2,933	2,176	2,034	1,005	0,934	0,856	11
11,631	5,394	4,080	3,189	2,908	2,157	2,017	0,997	0,926	0,845	12
11,557	5,360	4,054	3,169	2,889	2,144	2,004	0,990	0,920	0,836	13
11,520	5,339	4,041	3,159	2,880	2,137	1,996	0,986	0,917	0,829	14
11,482	5,324	4,028	3,148	2,871	2,130	1,991	0,984	0,914	0,823	15
11,470	5,315	4,024	3,145	2,868	2,128	1,987	0,982	0,913	0,818	16
11,445	5,306	4,015	3,138	2,861	2,123	1,984	0,980	0,911	0,813	17
11,420	5,296	4,006	3,131	2,855	2,118	1,980	0,979	0,910	0,808	18
11,408	5,287	4,002	3,128	2,852	2,116	1,977	0,977	0,908	0,803	19
11,383	5,277	3,993	3,121	2,846	2,111	1,973	0,975	0,906	0,798	20
11,358	5,266	3,985	3,114	2,840	2,107	1,969	0,973	0,904	0,793	21
11,346	5,262	3,980	3,111	2,837	2,105	1,968	0,972	0,904	0,789	22
11,321	5,252	3,972	3,104	2,830	2,100	1,964	0,970	0,902	0,784	23
11,309	5,247	3,967	3,101	2,827	2,098	1,962	0,970	0,901	0,780	24
11,284	5,236	3,959	3,094	2,821	2,093	1,958	0,968	0,899	0,775	25
11,259	5,224	3,950	3,087	2,815	2,088	1,953	0,965	0,897	0,770	26
11,210	5,199	3,932	3,074	2,802	2,079	1,944	0,961	0,893	0,763	27
11,160	5,180	3,915	3,060	2,790	2,070	1,937	0,957	0,890	0,757	28
11,086	5,140	3,889	3,040	2,771	2,056	1,922	0,950	0,883	0,748	29
11,011	5,106	3,863	3,019	2,753	2,042	1,909	0,944	0,877	0,740	30
10,900	5,058	3,824	2,989	2,725	2,022	1,891	0,935	0,869	0,730	31
10,800	5,009	3,789	2,961	2,700	2,003	1,873	0,926	0,860	0,720	32
10,689	4,961	3,750	2,931	2,672	1,983	1,855	0,917	0,852	0,710	33
10,590	4,911	3,715	2,904	2,647	1,964	1,836	0,907	0,843	0,700	34
10,478	4,860	3,676	2,873	2,620	1,944	1,817	0,898	0,835	0,690	35
10,366	4,809	3,637	2,842	2,592	1,923	1,798	0,889	0,826	0,680	36
10,267	4,758	3,602	2,815	2,567	1,904	1,779	0,879	0,817	0,670	37
10,156	4,713	3,563	2,785	2,539	1,884	1,762	0,871	0,809	0,661	38
10,044	4,660	3,524	2,754	2,511	1,863	1,743	0,861	0,800	0,651	39
9,920	4,600	3,480	2,720	2,480	1,840	1,720	0,850	0,790	0,640	40
9,367	4,344	3,286	2,569	2,342	1,738	1,624	0,803	0,746	0,605	41
8,847	4,103	3,104	2,426	2,212	1,641	1,534	0,759	0,705	0,571	42
8,359	3,877	2,933	2,292	2,090	1,551	1,450	0,717	0,666	0,540	43
7,901	3,664	2,772	2,167	1,976	1,466	1,370	0,677	0,630	0,510	44
7,471	3,465	2,621	2,049	1,868	1,386	1,296	0,641	0,595	0,482	45
7,066	3,277	2,479	1,938	1,767	1,311	1,226	0,606	0,563	0,456	46
6,685	3,100	2,345	1,833	1,672	1,240	1,160	0,573	0,533	0,432	47
6,326	2,934	2,220	1,735	1,582	1,174	1,097	0,543	0,504	0,409	48
5,988	2,777	2,101	1,642	1,497	1,111	1,039	0,514	0,477	0,387	49
5,669	2,629	1,989	1,555	1,418	1,052	0,983	0,486	0,452	0,366	50

## NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA III

1. - Nei casi di servizi simultanei, ai fini della determinazione della pensione teorica da attribuire per i complessivi servizi, ai sensi dell'articolo 7, si calcolano, separatamente e con riferimento alla data di cessazione che ha dato luogo al trattamento di pensione originario:

a) la pensione teorica relativa al servizio di maggiore durata, con le norme stabilite dagli articoli 5 e 6;

b) le pensioni teoriche relative ai rimanenti servizi, con le norme di cui alla lettera a) assumendo, però, come retribuzione annua pensionabile costante quella contributiva definita al n. 3) delle norme annesse alla tabella II.

2. - La pensione teorica per i complessivi servizi è pari alla pensione teorica di maggiore importo tra quelle indicate alle lettere a) e b) del n. 1), aumentata dei prodotti che si ottengono applicando alle rimanenti pensioni teoriche indicate alle citate lettere a) e b) i rispettivi coefficienti dell'annessa tabella. Tali coefficienti si considerano pari ad uno, in qualsiasi caso di servizio utile, qualora la retribuzione annua contributiva presa a base per la determinazione della pensione teorica si riferisca a data non anteriore al 1° luglio 1956.

TABELLA III

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE TEORICA  
NEI CASI DI SERVIZI SIMULTANEI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7

Anni di servizio utile	Epoca cui si riferisce lo stipendio o salario pensionabile ovvero la retribuzione annua contributiva preso a base per la determinazione della pensione teorica		Anni di servizio utile	Epoca cui si riferisce lo stipendio o salario pensionabile ovvero la retribuzione annua contributiva preso a base per la determinazione della pensione teorica	
	Anteriore al 1° gennaio 1954	Dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956		Anteriore al 1° gennaio 1954	Dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956
fino a 10	0,410	0,991	26	0,384	0,910
11	0,408	0,986	27	0,382	0,905
12	0,406	0,980	28	0,381	0,901
13	0,405	0,975	29	0,379	0,896
14	0,403	0,970	30	0,378	0,892
15	0,401	0,964	31	0,376	0,887
16	0,400	0,959	32	0,375	0,883
17	0,398	0,954	33	0,373	0,878
18	0,396	0,949	34	0,372	0,874
19	0,395	0,944	35	0,370	0,869
20	0,393	0,939	36	0,369	0,865
21	0,391	0,934	37	0,367	0,861
22	0,390	0,929	38	0,366	0,856
23	0,388	0,924	39	0,365	0,852
24	0,387	0,920	40 o più	0,363	0,848
25	0,385	0,915			